

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LV.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	615, 616
PRESIDENTE	612	ZERBI	616, 617
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		TURNATURI	617
Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1009)	612	CAVALLARI	617
PRESIDENTE	612, 614	PETRUCCI: Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza. (1067)	617
TROISI, <i>Relatore</i>	612, 613	PRESIDENTE	617, 618
CAVALLARI	612, 613	VICENTINI, <i>Relatore</i>	617, 618
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	613, 614	Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):	
FANFANI	613, 614	Concessione di un contributo alla società per azioni «Agenzia Stefani» per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passività. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1136)	619
DE PALMA	613	PRESIDENTE	619
ZERBI	613, 614	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CHIOSTERGI	614	Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare, l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione. (858)	619
GHISLANDI	614	PRESIDENTE	619, 620
CASTELLI AVOLIO	614	ZERBI, <i>Relatore</i>	619, 620
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		PESENTI	619
CASTELLI AVOLIO: Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. (1052).	614	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	619
PRESIDENTE	614, 615, 616, 617	CAVALLARI	620
TROISI, <i>Relatore</i>	615	Votazione segreta:	
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	615, 616	PRESIDENTE	621
CASTELLI AVOLIO	615, 616, 617		
SCHIRATTI	615, 616		
AMENDOLA GIORGIO	615		
CHIOSTERGI	615		

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO, 1950

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giannini Guglielmo, Magnani e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali.

Invito il relatore onorevole Troisi a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Su questo provvedimento ha già espresso parere favorevole la X Commissione permanente della Camera dei Deputati. Il disegno di legge, ha lo scopo di ritoccare l'entità delle varie tasse stabilite per i brevetti, cioè tasse per concessioni governative, ecc.

In proposito si è rilevato che l'ammontare di queste tasse era del tutto inadeguato al costo della stampa; da qui la necessità di apportare modificazioni al sistema della tassazione in modo da fornire all'Erario i mezzi necessari per riorganizzare il servizio dei brevetti per invenzioni industriali. Sono altresì previste le necessarie esenzioni, mentre la tassa per la pubblicazione e stampa della descrizione, allegata alla domanda di brevetto per invenzioni industriali, è fissata nelle misure di cui al provvedimento in esame; inoltre, si procede ad una discriminazione relativamente al limite delle pagine, stabilendo nuovi limiti in riferimento all'aumentato costo della stampa e con riferimento anche ai brevetti stranieri, ecc.

Mentre finora la esenzione della tassa di stampa veniva accordata in virtù dell'articolo 44 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, a coloro che avessero comprovato di non essere assoggettati al pagamento di imposte dirette erariali, né mediante iscrizione nei ruoli, né per ritenuta diretta, per più di lire 600 annue, tale

limite viene ora invece elevato a 20.000 lire annue.

Non ho altro da aggiungere; ripeto, si tratta di un adeguamento di queste tasse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il relatore può dire, in genere, qual'è il coemciente di maggiorazione?

TROISI, *Relatore*. Rispetto al 1939, per le prime categorie la maggiorazione si aggira intorno alle 15 volte, poi diventa 20, 30 volte, ecc.

Queste tasse colpiscono prevalentemente i brevetti stranieri.

CAVALLARI. E per i brevetti italiani?

TROISI, *Relatore*. Dalle statistiche risulta che le pratiche di cui si tratta, riguardano i brevetti stranieri.

CAVALLARI. Sono convinto che fosse necessario un ritocco delle tasse per la pubblicazione e la stampa delle descrizioni connesse con i brevetti per le invenzioni industriali, ma non mi rendo conto del sistema seguito in questo disegno di legge. Perché con tale sistema si aumenta la tassa in ragione quasi geometrica al numero delle pagine della pubblicazione, mentre in realtà la spesa occorrente, ad esempio, per un opuscolo di 40 pagine, non è doppia di quella necessaria per un opuscolo di 20 pagine, ma è certamente inferiore al doppio.

Qui invece si passa da un aumento che è di 15 volte per le descrizioni di 10 pagine, a 20 volte per quelle superiori alle 20 pagine, per arrivare a 36 volte e così via via progressivamente, il che non mi sembra risponda ad un concetto che trovi riscontro nella realtà.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, osservo che sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1, coloro i quali dimostrino di pagare ogni anno non più di 20 mila lire di imposta diretta erariale.

Il relatore ha detto che il disegno di legge si riferisce, in prevalenza, ai brevetti stranieri; ma io faccio l'ipotesi che vi rientrino anche i brevetti italiani. Si è dato, alle volte, che un semplice operaio apporti una modifica ad una macchina, e questa è già materia per ottenere un brevetto industriale. Ora, se noi prendiamo in considerazione questo operaio, questo artigiano, o qualsiasi altra persona che svolga un'attività analoga, noi vediamo che, anche fra costoro, è difficile trovare chi non paghi oltre 20 mila lire annue di imposte erariali, cosicché anche questa categoria di piccoli inventori, ricadrebbe sotto il disposto dell'articolo 1.

Farei questa proposta alla Commissione ed al Governo: di adottare un computo meno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

progressivo nel calcolo delle aliquote di cui all'articolo 1, e di elevare maggiormente il minimo di cui all'articolo 2, nella misura che potrà essere concordata.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Circa il primo rilievo mosso dall'onorevole Cavallari e cioè l'aumento in progressione geometrica delle aliquote, dirò che ciò è stato fatto proprio per corrispondere agli scopi del progetto di legge. In sostanza il provvedimento è rivolta ad infrenare l'eccessivo numero di domande di brevetti stranieri, domande che sono state presentate con copiosa documentazione e con dovizio di relazioni e di stampe, che mettono molte volte in difficoltà gli uffici del Ministero dell'industria e commercio.

Non so fin dove l'elevazione dell'aliquota possa effettivamente risolvere l'inconveniente: ad ogni modo è questo il compito.

Per quel che riguarda i brevetti modesti, dovuti all'iniziativa di operai o di artigiani, faccio osservare che, di solito, questi modesti lavoratori presentano relazioni molto brevi, di modo che vengono a pagare il minimo della aliquota, cioè 3000 lire.

CAVALLARI. Non sono soddisfatto della seconda parte della risposta del Sottosegretario di Stato perché l'importanza di un progetto, o lo stato di povertà o di ricchezza del presentatore, non si desume dal numero delle pagine del progetto stesso. Anche se si tratta di piccole modifiche, può darsi che queste siano tali da richiedere, per la loro illustrazione, un gran numero di pagine, mentre, al contrario, potrebbe darsi che, in altri casi, invenzioni molto più importanti possano richiedere una relazione breve.

Insisterei pertanto sul mio avviso e gradirei che la Commissione esprimesse il proprio parere su detta proposta, cioè di aumentare il minimo, sì da non far cadere i piccoli inventori sotto l'imperio di questa disposizione di legge.

FANFANI. Noi abbiamo interesse a che le invenzioni siano in maggior numero possibile e le migliori sotto l'aspetto tecnico; perciò è bene che agli inventori non siano frapposti ostacoli.

Non riesco quindi a capire perché si debba stabilire una tassa a seconda della lunghezza delle reazioni. Se non si vuol mettere una tassa fissa, sarei d'avviso di toglierla del tutto, poiché credo che l'introito dello Stato non debba essere nemmeno molto alto.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ricavo per lo Stato è certamente relativo, ma si tratta, come ho

già detto, di mettere un freno alle relazioni troppo voluminose, che costituiscono un ostacolo alla sollecitudine con cui la Commissione deve esaminarle.

TROISI, *Relatore*. Come ho già detto, lo scopo del provvedimento è anche di altra natura, di fornire cioè i mezzi per la riorganizzazione del servizio. Secondo calcoli fatti, col provvedimento in esame si otterrebbe un gettito di circa 20 milioni annui, che sarebbero destinati al potenziamento di questo servizio.

Mi risulta che vi è un gran numero di domande arretrate di brevetti che attendono di essere definite.

Faccio rilevare, poi, che il beneficio della esenzione dalla tassa di stampa, non viene applicato agli stranieri.

DE PALMA. A me sembra che l'ultimo rilievo fatto dal relatore non sia così efficiente come si potrebbe pensare, perché sono d'avviso che, avendo lo Stato interesse a tutelare questo settore, i 20 milioni necessari per riorganizzare il servizio dei brevetti, dovrebbe metterli lo Stato stesso e non comprimere invece l'iniziativa degli inventori.

Aderisco pertanto alla tesi espressa dall'onorevole Fanfani.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È desiderabile che le invenzioni siano in numero maggiore e le migliori possibili, però è anche desiderabile che venga infrenata la tendenza a presentare relazioni eccessivamente elaborate.

D'altra parte, se tale servizio deve essere potenziato, bisogna pure che la spesa occorrente venga attinta da qualche parte; di conseguenza si è ritenuto opportuno di attingerla dalla fonte indicata nel provvedimento.

DE PALMA. Non sarà certo l'ammontare della tassa che infrenerà questa tendenza, poiché non vi sarà cifra, penso, che potrà trattenerne un inventore, magari un po' esaltato, dal descrivere minutamente il suo progetto.

D'altra parte, penso, che quella somma possa costituire un ostacolo a coloro che, pur avendo delle idee buone, hanno minime disponibilità finanziarie.

ZERBI. Personalmente convengo sulla opportunità di porre una remora alla presentazione delle domande di brevetti perché anche io, nella mia qualità di deputato, sono stato perseguitato da un certo inventore, e credo che nessuna delle sue invenzioni avesse un qualche cosa di sostanziale. Vi è della gente che ha la mania delle invenzioni, e quindi convengo sulla opportunità di porre una sia pur piccola remora, anche per non ingolfare di lavoro i competenti uffici ministeriali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Che sia facile trovar un espediente, sinceramente non credo. Qui ci si propone di riportare la tassa al numero delle pagine; forse è una soluzione empirica e non so quanto sia logica.

Non condivido però l'idea dell'onorevole Fanfani di porre una tassa fissa.

FANFANI. Ho detto di abolire la tassa.

CHIOSTERGI. Sono contrario a questo progetto anche perché, per l'esperienza che ho fatta all'estero, ho visto che invece di limitare questa mania delle invenzioni bisognerebbe, al contrario, trovare un modo di svilupparla, come hanno fatto i francesi con l'esposizione annuale delle piccole invenzioni, perché è proprio su questi brevetti che un popolo come il nostro deve contare.

Sono di opinione che in Italia, paese di fervidi ingegni, si debba aiutare e sviluppare, ma non ostacolare, questa cosiddetta « mania », che per me è invece ottima cosa.

GHISLANDI. Dichiaro di essere contrario al disegno di legge in esame. Secondo me gli sforzi dell'ingegno umano, anche se fra le persone di ingegno si possa mescolare qualche geniale, non debbono essere infrenati.

Praticamente, poi, ritengo che con questo provvedimento non si otterrà nulla, poiché se vi sarà una persona convinta della bontà della propria invenzione, magari farà dei debiti, ma non farà a meno di descriverla minutamente. Vi è poi il timore di sbarrare la strada a persone fornite di ingegno e prive di adeguati mezzi finanziari.

Se lo Stato deve incontrare delle spese, ad esempio, per la traduzione dei brevetti stranieri, imponga che le relazioni siano presentate in lingua italiana. Non ritengo si debbano inceppare iniziative dell'ingegno umano, anche perché ciò è sancito nella nostra Carta costituzionale.

CASTELLI AVOLIO. Sono d'accordo col collega onorevole Fanfani nel senso che bisognerebbe dare il massimo incoraggiamento agli inventori. Nella grande massa capita infatti assai spesso che ci sia qualche cosa di buono tra i progetti presentati.

Si potrebbe esonerare da ogni tassa tale presentazione; poi, in relazione al rendimento e allo sfruttamento industriale di essi si potrebbe, se mai, far pagare la tassa in modo da rimborsare l'Erario delle spese sostenute. Si tratta di modificare insomma il metodo, indirizzandolo nel senso che si sottoponga il brevetto a tassazione solo allorché si passa allo stadio dello sfruttamento dei progetti stessi.

FANFANI. A questa conclusione mi pare che ci induca la stessa Costituzione; vi è, inoltre, una certa tradizione legislativa e amministrativa al riguardo nel nostro Paese. Ricordo che, proprio nel bilancio di quest'anno, si è concesso un altro mezzo miliardo di lire al Consiglio nazionale delle ricerche; pertanto mi sembra che sarebbe il caso di presentare un apposito progetto per incoraggiare le invenzioni.

PRESIDENTE. Come pensiero personale, vorrei rilevare che, se lo scopo di questa legge non è quello di far riaffluire il denaro alle casse dello Stato, ma di esercitare una azione sul regolamento delle invenzioni, credo che la nostra Commissione non sia la più qualificata a decidere. Sarebbe forse opportuno di rinviare l'esame della questione in modo da sentire al riguardo anche il parere della Commissione dell'industria. Sarebbe forse più opportuno fare una seduta a Commissioni riunite.

ZERBI. Vorrei chiedere se le intenzioni del Governo siano quelle di ottenere una più congegnata selezione nella presentazione dei progetti attraverso questo disegno di legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anzitutto vi è uno scopo innovatore per quanto riguarda la presentazione delle domande e poi lo scopo di aumentare anche il gettito delle tasse al fine di avere maggiori mezzi a disposizione per una migliore organizzazione dell'apposito ufficio.

CASTELLI AVOLIO. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente, di decidere la questione insieme alla Commissione dell'industria, perché mi sembra che la materia meriti un più approfondito esame.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento.

(E approvata).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Castelli Avolio: Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. (1052).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

siativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

Il relatore, onorevole Troisi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TROISI, *Relatore*. Il Ministero del tesoro ha manifestato un avviso diverso circa il contenuto di questa proposta di legge. Il Ministero stesso obietta anzitutto che il provvedimento non può avere carattere retroattivo; inoltre, che non si conosce l'entità del rimborso di cui al provvedimento in parola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro mantiene la sua opposizione alla approvazione della proposta di legge.

CASTELLI AVOLIO. La nostra Commissione aveva già espresso un parere favorevole su questo provvedimento. Non si tratta qui semplicemente di una estensione, ma di una interpretazione; aggiungo che la proposta di legge ha avuto già il consenso unanime della Commissione dell'agricoltura.

Esiste una legge che stabilisce la divisione della imposta per la formazione della piccola proprietà contadina; inoltre, esiste un'altra legge che agevola la formazione della piccola proprietà contadina.

Quando venne emanata la legge che stabiliva agevolazioni di carattere tributario, le citate disposizioni vennero applicate anche all'Abruzzo e Molise; senonché, in seguito ad ispezioni fatte, il Ministero ritenne che dette agevolazioni non si dovessero applicare all'Abruzzo e al Molise; da qui la necessità di proporre una legge, non di carattere estensivo, ma interpretativo. Precisato quindi il carattere interpretativo di questa legge, cade il presupposto essenziale, unico, da cui è stato mosso il Ministero del tesoro nel formulare il proprio parere, in quanto nella nota del citato Ministero si parla di estendere all'Abruzzo e al Molise le disposizioni tributarie che consentono una maggiore agevolazione per il trasferimento delle piccole proprietà contadine. Non si può fare la questione della retroattività o meno, come si è accennato, perché la retroattività è qualche cosa di insito nella natura stessa della legge. Quanto alla efficienza della legge ricordo che il decreto legislativo fondamentale del 24 febbraio 1948, n. 114 — che stabilisce le norme fondamentali per la piccola proprietà contadina — è stato esaminato dalla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi, ed è stato approvato con l'emendamento che dà efficacia

alla legge stessa ancora per due anni. Bisogna evitare la sperequazione che si è avuta tra le varie provincie dell'Italia meridionale, perché indubbiamente l'Abruzzo e il Molise fanno parte dell'Italia meridionale, e non ci dovrebbe essere opposizione da parte della Commissione finanze e tesoro ad esprimere il parere favorevole a questa proposta di legge.

SCHIRATTI. Vorrei pregare la Commissione di richiamarsi ai termini con i quali è stato ratificato il decreto legislativo dalla citata Commissione per la ratifica, perché in quella sede tale Commissione ha deliberato delle modificazioni anche in merito all'onere tributario. Bisognerebbe quindi vedere che cosa ha fatto detta Commissione speciale a tale proposito, cioè bisognerebbe richiamarsi al testo emendato dalla Commissione medesima.

AMENDOLA GIORGIO. Concordo con quanto è stato ora detto, perché il problema va considerato alla stregua di tutta quella serie di progetti che riguardano l'Italia meridionale, e poiché l'Abruzzo e il Molise fanno parte dell'Italia meridionale etnicamente, socialmente, economicamente, ecc., il progetto va considerato su questa base.

CHIOSTERGI. In linea di principio sono contrario alle disposizioni che hanno una validità retroattiva; ma qui non si tratta di un effetto retroattivo vero e proprio. Sono quindi favorevole a tutte le disposizioni che agevolino lo sviluppo della piccola proprietà, e sono altresì d'accordo di considerare che le provvidenze concernenti l'Abruzzo e il Molise siano incluse in tutti quei provvedimenti che riguardano l'Italia meridionale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei soltanto osservare che, forse, se la proposta di legge fosse stata presentata diversi mesi fa, non si sarebbero posti oggi il Governo e la Commissione in una situazione di imbarazzo. C'è una disposizione legislativa esplicita in materia di imposte sul registro, la quale vieta tassativamente la restituzione di imposte percepite e, essendo stato presentato questo progetto di legge il 31 gennaio di quest'anno, effettivamente noi ci troviamo in una situazione di imbarazzo per cui l'approvazione di questa legge verrebbe a coincidere con il limite di scadenza del decreto legislativo n. 114 a cui è stato fatto cenno.

Bisognerebbe considerare quindi che noi verremmo ad affermare un principio mai applicato in materia tributaria.

CASTELLI AVOLIO. L'articolo 12 della legge di registro stabilisce che nessuna im-

posta possa essere restituita, se non per disposizione di legge, ed è proprio questo lo scopo del provvedimento in esame. Nella relazione è detto cioè che occorre una legge per restituire questa imposta, trattandosi di imposta ingiustamente percetta. Quindi, mi pare che il ragionamento dell'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze non regga molto. Quanto al ritardo, noi abbiamo insistito per un anno a questo fine, e finalmente abbiamo saputo che era opportuno presentare una legge per superare le difficoltà prospettate, il che è stato fatto. Si tratta in sostanza di pochissimi trasferimenti che si sono operati nell'Abruzzo e Molise, e quindi l'onere finanziario non credo che possa rappresentare una ragione sufficiente per indurre il Governo a non far approvare un disegno di legge che è di stretta interpretazione della legge.

SCHIRATTI. Mi permetto di suggerire, con ulteriore insistenza, la proposta di rinvio.

È vero che la Commissione speciale per la ratifica di decreti ha apportato un emendamento al decreto stesso, in base al quale la validità di esso è prorogata di due anni, ma tale proroga deve essere sottoposta all'approvazione del Senato.

A me parrebbe opportuno che questa proposta di legge, noi la discutessimo solo quando l'emendamento fosse stato approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Per queste ragioni, oltre che per quelle dette prima, che non inficiano per nulla quella che potrebbe essere la decisione di domani, mi permetto di insistere nella richiesta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di rinvio.

(Non è approvata).

ZERBI. Non mi sento di derogare al principio testé esposto dal rappresentante del Governo, in merito alle tasse pagate, e credo sia un errore derogare a questo criterio.

In sostanza noi, con questo progetto di legge, vogliamo costituire un pungolo alla formazione della piccola proprietà contadina: se vi è qualche contadino che si sia costituito la sua proprietà pur senza lo stimolo di questa legge, non credo che gli si debba restituire l'imposta pagata.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se fosse stato possibile rinviare l'esame di questo provvedimento, il rinvio avrebbe permesso agli uffici del Ministero delle finanze di fare un calcolo completo perché, se fosse veramente una somma di lieve entità, il problema politico ed amministrativo

di andare contro una direttiva costantemente seguita, assumerebbe rilievo così scarso che si potrebbe cercare di modificare l'avviso dello stesso Ministero del tesoro.

Chiederei, in sostanza, tre o quattro giorni di tempo per consentire un ulteriore esame del problema.

PRESIDENTE. Non è possibile aderire alla richiesta dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, poiché la Commissione ha ormai deciso di non rinviare la discussione.

Vorrei però aggiungere alcune osservazioni. Effettivamente, le ragioni giuridiche esposte dall'onorevole Castelli Avolio, hanno tutte il loro peso dato il principio che non si restituiscono le imposte regolarmente percepite; è un principio fondamentale della nostra legislazione, perché se noi non tenessimo saldo questo principio, l'equilibrio del bilancio verrebbe meno, basandosi esso sulla previsione delle entrate.

Per quanto riguarda il caso particolare, mi sembra che abbia qualche peso ciò che ha detto l'onorevole Zerbi, cioè che si è fatta una legge per favorire il frazionamento della proprietà. Ora se, sia pure basandosi su di un errore di presupposto, i proprietari hanno trovato convenienza a vendere e a comprare anche senza questo provvedimento, al massimo noi possiamo lamentare che molti altri non abbiano né comprato, né venduto.

CASTELLI AVOLIO. Coloro che hanno comprato e coloro che hanno venduto hanno compiuto le loro operazioni in base alla legge che conteneva le agevolazioni tributarie, perché la legge parlava di « Italia meridionale ». Quindi, noi, con questo provvedimento non concediamo nulla di nuovo: non si deroga, con questa legge, al principio che l'imposta pagata non debba essere restituita, poiché ogni tributo è pagato con la clausola del *solvet et repete*.

Ora, se domani interverrà una sentenza, che dica che queste imposte, sono state indebitamente percepite, esse verranno restituite. Ma in tal caso si verrebbe a creare una grave sperequazione nei riguardi di coloro che hanno dovuto sopportare il carico di tale imposta, e non hanno avuto i mezzi per iniziare la causa.

Quindi, non deroghiamo ad un principio di carattere generale, ma, al contrario, predisponiamo una legge per fare in modo che coloro i quali hanno ingiustamente pagato possano ottenere la restituzione di quanto hanno versato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio osservare che l'onorevole Ca-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

stelli Avolio è partito da un presupposto non ancora accertato, cioè che l'autorità giudiziaria abbia accolto le istanze dei ricorrenti.

Il dato positivo invece è che si derogherebbe ad un principio fondamentale, quindi debbo insistere sul parere contrario da parte del Ministero del tesoro.

TURNATURI. Non si deve parlare di restituzione di imposte, ma si deve dire che la legge, interpretando le disposizioni ordinarie, pone rimedio a un criterio restrittivo applicato dall'amministrazione finanziaria, in sede amministrativa.

Quindi tutte le preoccupazioni del rappresentante del Governo non mi sembra abbiano eccessivo fondamento; dichiaro che voterò quindi a favore della proposta dell'onorevole Castelli Avolio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto dal giorno della entrata in vigore del detto decreto legislativo, alle provincie dell'Abruzzo e al Molise ».

ZERBI. Propongo di metterlo in votazione per divisione, poiché possono sorgere dissensi circa la retroattività.

Propongo pertanto di votare la prima parte dell'articolo fino alle parole: « si intendono applicabili ».

CAVALLARI. Faccio osservare che, anche qualora la maggioranza della Commissione votasse l'articolo senza l'inciso inerente alla retroattività, ritengo che automaticamente l'effetto retroattivo vi sia egualmente, trattandosi di una legge che interpreta una legge precedente.

L'inciso sulla retroattività è stato messo *ad abundantiam*.

PRESIDENTE. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Cavallari, ed esprimo il parere che si possa togliere l'inciso relativo alla retroattività.

CASTELLI AVOLIO. Procurereste il danno di interpretare diversamente tutte le leggi che

si riferiscono all'Italia meridionale, le quali hanno sempre compreso l'Abruzzo e il Molise.

Ritengo sarebbe un grave danno fare una legge estensiva per comprendere l'Abruzzo e il Molise nell'Italia meridionale.

Prego perciò di votare la legge così come è stata impostata.

ZERBI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 di cui do lettura:

« In conseguenza e per effetto del precedente articolo, gli interessati possono chiedere ai competenti uffici, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il rimborso delle imposte pagate in più ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 di cui do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza. (1067).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Petrucci: Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza.

Prego il relatore, onorevole Vicentini, di voler illustrare tale proposta di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento che torna davanti alla nostra Commissione in sede legislativa, è già stato esaminato da noi in una precedente seduta in sede referente.

Si tratta, in sostanza, di riportare i limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

a quelli che erano in origine. La diminuzione della permanenza degli ufficiali nei ranghi della Guardia di finanza era stata determinata dall'impiego di questo Corpo anche in operazioni di guerra, con la conseguente necessità di ringiovanire il Corpo stesso.

Ora che le attività della Guardia di finanza sono ritornate alla loro natura e alla loro origine, l'onorevole Petrucci ha proposto di tornare ai vecchi limiti.

La proposta di legge è stata accolta dal Ministero del tesoro, il quale ha espresso il proprio parere favorevole, non consentendo soltanto che venga dato al provvedimento stesso valore retroattivo.

Lo stesso Ministero del tesoro ha poi fatto presente che a questa variazione dei limiti di età, debba contrapporsi un'analoga variazione per quello che riguarda il trattamento di quiescenza.

Pertanto ho presentato alcuni emendamenti alla proposta di legge, nel senso che invece di un articolo unico essa viene ad essere composta di tre articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Avverto che la discussione avverrà sul testo della proposta di legge contenente gli emendamenti presentati dal relatore.

Per la chiarezza della discussione, do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il 1° comma dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, gli ufficiali della guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria o a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della idoneità fisica:

Generale di divisione . . .	anni 64
Generale di brigata . . .	» 62
Colonnello	» 60
Tenente colonnello . . .	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e sottotenente . .	» 52 ».

Il relatore propone di togliere la frase: « A decorrere dal 1° gennaio 1950 », cominciando il comma nel modo seguente: « Gli ufficiali della Guardia di finanza... ». L'arti-

colo, che assumerebbe il numero 1, rimarrebbe quindi così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è modificato come segue:

« Gli ufficiali della guardia di finanza che raggiungono l'età sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria o a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della idoneità fisica:

Generale di divisione . . .	anni 64
Generale di brigata . . .	» 62
Colonnello	» 60
Tenente colonnello . . .	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 54
Tenente e sottotenente . .	» 52 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore onorevole Vicentini propone poi un articolo 2 (nuovo), così formulato:

« Per detti ufficiali a qualunque grado appartengano, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 ».

VICENTINI, Relatore. Lo scopo dell'articolo 2, da me proposto, è quello di estendere i benefici della legge 13 agosto 1947, n. 833, agli ufficiali sopra indicati.

PETRUCCI. Concordo con l'emendamento presentato dall'onorevole Vicentini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

È stato presentato dall'onorevole Vicentini quest'altro emendamento, che viene a costituire l'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge, così modificata, sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Concessione di un contributo alla Società per azioni « Agenzia Stefani » per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passività (Approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato). (1136).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1136: « Concessione di un contributo alla Società per azioni « Agenzia Stefani » per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passività ».

Ricordo che questo provvedimento è stato già esaminato nella precedente seduta del 9 corrente: occorrerebbe passare alla votazione a scrutinio segreto. Senonché l'onorevole Cavallari ha in questo momento presentato, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento della Camera, una richiesta di 74 deputati perché l'esame del provvedimento stesso sia rimesso all'Assemblea.

Poiché la richiesta è conforme al regolamento della Camera, di essa sarà data comunicazione alla Presidenza della Camera stessa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione. (858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione. (858).

L'onorevole Costa, relatore di questo provvedimento, si è dovuto assentare; prego l'onorevole Zerbi di voler riferire su detto provvedimento.

ZERBI, *Relatore*. Su questo provvedimento era già stata manifestata la preoccupazione che l'Amministrazione dei monopoli arrivasse ad ottenere la concessione di un mutuo di 50 miliardi presso la Cassa depositi e prestiti; in quanto la Commissione aveva al riguardo espresso il proprio pensiero nel senso che questi finanziamenti dovessero essere attinti alle libere disponibilità del mercato. In sostanza è un provvedimento che si potrebbe approvare, con qualche modifica, particolarmente all'articolo 2. Cioè, si potrebbe

dire che per l'esecuzione delle spese di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche fino alla concorrenza dell'intera somma di 50 miliardi, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito.

Il Ministro competente ci ha segnalato che non possiamo escludere da un disegno di legge di questo genere la Cassa depositi e prestiti come uno degli Istituti finanziatori, e che bisognerebbe, se mai, aggiungere una integrazione a questo testo, nel senso che siano revocati gli eventuali ostacoli di statuto e di regolamento che impedissero ad altri Istituti di credito di concedere finanziamenti alla Azienda stessa. Bisognerebbe pertanto apportare la seguente aggiunta: « Le operazioni di cui sopra possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto o di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli Istituti ». Con queste precisazioni io chiedo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PESENTI. Siamo d'accordo sulla necessità di approvare questo disegno di legge e di concedere alla Amministrazione dei monopoli la possibilità di compiere quei lavori che si rendono necessari.

L'unica nostra preoccupazione era rappresentata dal fatto che la Cassa depositi e prestiti si trova sotto la pressione continua di richieste di Comuni intese a ottenere finanziamenti, di cooperative di costruzione, ecc.

Può darsi che nel corso della gestione ordinaria si manifesti la necessità di ricorrere al credito, e allora mi sembra che per tale circostanza si debba estendere la possibilità di ricorrere ad altri istituti di credito, se non altro per una questione di principio, poiché da parecchio tempo gli istituti stessi si cerca di escluderli da tutti i finanziamenti.

Parlo di tutti quegli istituti che hanno larghe disponibilità (Istituto nazionale delle assicurazioni, Istituto nazionale infortuni del lavoro, ecc.), e che si trovano invece ostacolati, per dette concessioni, da norme legislative.

Ecco perché, se possibile, io non nominerei nemmeno la Cassa depositi e prestiti, e direi invece: « tutti gli istituti ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questo provvedimento ha lo scopo di permettere alla Amministrazione dei monopoli di completare il suo programma di riattrezzatura e di ampliamento delle scorte, dopo le distruzioni della guerra.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Non ho nessuna difficoltà, anzi sono favorevole a che, accanto alla menzione della Cassa depositi e prestiti, sia fatta quella degli altri istituti di credito. Ritengo, però, che non si possa prescindere dalla menzione della Cassa depositi e prestiti, trattandosi di una pubblica amministrazione, la cui omissione potrebbe avere un significato poco benevolo.

L'onorevole Pesenti ha accennato alla possibilità di far ricorso ad istituti di assicurazione e di previdenza: se questa fosse l'opinione della Commissione, credo che nell'emendamento si potrebbe fare menzione esplicita anche di questi organi.

In linea di fatto, però, la Commissione deve tener presente che l'Amministrazione dei monopoli ricorre a questi mutui solo per far fronte ad alcune punte stagionali, quando gli utili di gestione non sono ancora acquisiti; ma ho ragione di ritenere che quasi tutte le spese potranno essere affrontate coi soli proventi di gestione.

Quindi, accetto l'emendamento dell'onorevole Zerbi, con l'ampliamento suggerito dall'onorevole Pesenti.

Posso dare formale assicurazione che la Amministrazione dei Monopoli non si rivolgerà alla Cassa depositi e prestiti finché questa è impegnata — come in realtà è impegnata — da altre e più urgenti necessità che ad essa fanno carico in conseguenza di altre leggi.

Quindi, mi pare che questa assicurazione potrebbe tranquillizzare i membri della Commissione, e questa assicurazione la posso dare con tanta maggiore tranquillità perché, trattandosi di finanziare deficienze di cassa, è molto più opportuno ricorrere ai normali istituti di credito che non al credito concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

ZERBI, *Relatore*. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro, lasciando alla Commissione di pronunciarsi se ritenga utile concretare in un ordine del giorno questo desiderio.

Presento intanto i seguenti emendamenti all'articolo 2:

« *Al primo comma, dopo le parole: è autorizzata a contrarre mutui, aggiungere le altre: anche fino alla concorrenza dell'intera somma di 50 miliardi* ».

« *In fine al primo comma, aggiungere le seguenti parole: o altri istituti di credito, di assicurazione o di previdenza* ».

« *Sostituire il secondo comma col seguente:*

« *Le operazioni di cui sopra possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge,*

di statuto o di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli istituti ».

PRESIDENTE. Mi sembra che dovrebbe bastare l'assicurazione dell'onorevole Ministro.

CAVALLARI. Non credo opportuna la presentazione di un ordine del giorno cui ha fatto cenno il relatore.

ZERBI, *Relatore*. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Ministro, concordo con l'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'approvazione degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonché per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Per l'esecuzione delle spese di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli scopi di cui sopra, mutui anche fino alla concorrenza dell'intera somma di 50 miliardi ».

Ricordo che su questo articolo il relatore onorevole Zerbi ha presentato gli emendamenti di cui è stata data testé lettura.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 con le modificazioni proposte dal relatore:

« Per l'esecuzione delle spese di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche fino alla concorrenza dell'intera somma di 50 miliardi, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, di assicurazione o di previdenza.

« Le operazioni di cui sopra possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

di statuto o di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli istituti ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Per provvedere all'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 ed all'ammortamento degli eventuali mutui contratti ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 4 dicembre 1928, n. 3474, ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari a cominciare da quello 1948-49, e che non saranno, pertanto, versati al tesoro.

« A tal fine, l'importo dell'avanzo di gestione accertato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, sarà iscritto, con decreto del ministro del tesoro, nell'esercizio successivo ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in dipendenza della contrazione degli eventuali mutui di cui al precedente articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti provvedimenti:

Proposta di legge del deputato CASTELLI AVOLIO:

« Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,

recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (1052):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge del deputato PETRUCCI:

« Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza » (1067):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione » (858):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione per le proposte di legge del deputato Castelli Avolio (n. 1052) e del deputato Petrucci (n. 1067):

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiostergi, Corbino, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Martinelli, Pecoraro, Pesi, Proia, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tremelloni, Turnaturi, Vicentini, Zagari e Zerbi.

Hanno preso parte alla votazione per il disegno di legge (n. 858):

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Cifaldi, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Martinelli, Massola, Pesi, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Turnaturi, Vicentini, Zagari e Zerbi.

Sono in congedo i deputati:

Giannini Guglielmo, Magnani e Saggiù.

La seduta termina alle 13.